



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE DI BASE DEI CONSUMATORI - A.Ba.Co. SICILIA APS ETS

In data 10 febbraio 2026, alle ore 16.00, presso la sede dell'associazione sita in via Aspromonte 51 a Palermo (PA), si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione di Base dei Consumatori A.Ba.Co. Sicilia APS ETS, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento e approvazione del nuovo Statuto sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il/la Sig./Sig.ra Luigi Del Prete, in qualità di Presidente dell'Associazione, il/la quale nomina Segretario verbalizzante il/la Sig./Sig.ra Antonino Lazio.

Il Presidente constata e fa constatare che:
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti, in proprio o per delega, n. 30 soci su n. 45 aventi diritto;
- l'Assemblea è pertanto validamente costituita e idonea a deliberare.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, come richiesto dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), al fine dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale (APS)".

Viene quindi data lettura integrale del nuovo Statuto dell'Associazione, denominato "Statuto dell'Associazione di Base dei Consumatori - A.Ba.Co. Sicilia APS ETS".

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità / a maggioranza dei presenti,
DELIBERA

- di approvare integralmente il nuovo Statuto sociale dell'Associazione A.Ba.Co. Sicilia APS ETS, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

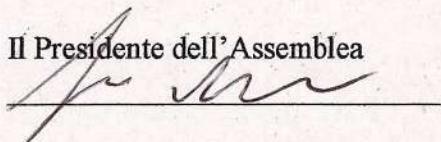
- di conferire mandato al Presidente affinché provveda a tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresi la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e il deposito dello stesso presso il RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.

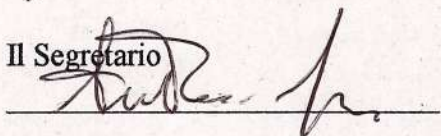
Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, 10 febbraio 2026

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato il 23/02/26 al n. 152 serie 3

Pagato € 200,00 Ducenta / 00



L'ADDETTO
Patrizio Inglese (*)
Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato

STATUTO

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI A.Ba.Co. SICILIA APS ETS

Art.1

Finalità e scopo

È costituita ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione di Base dei Consumatori Regione Sicilia – Associazione di Promozione Sociale, in breve A.Ba.Co. Sicilia APS ETS, con sede legale nel territorio della Regione Siciliana, nel Comune di Palermo (PA), via Aspromonte n. 51. L'Associazione è costituita senza scopo di lucro per promuovere, stimolare e, nel suo ambito territoriale e funzionale, di concorrere alla realizzazione degli obblighi e dei diritti dei singoli di solidarietà politica, economica e sociale di seguito solo parzialmente indicati, e con la finalità esclusiva, a favore degli associati e di terzi, di sostegno e tutela dei consumatori, risparmiatori e utenti, uniformandosi alle previsioni della legge 281/1998 e del D.L.vo n. 117/2017, quali:

- il diritto alla salute pubblica, all'alimentazione sana, all'aria pulita e all'acqua pubblica;
- il diritto all'erogazione universale dei servizi pubblici efficienti e di qualità;
- il diritto ad un sistema tariffario e di tassazione progressivo, teso a favorire l'uguaglianza di trattamento e la piena inclusione di tutti i cittadini alla vita economica e sociale;
- il diritto alla tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio;
- il diritto alla conoscenza e all'istruzione e a ricevere un'informazione corretta su tutto ciò che consumiamo;
- il diritto ad usufruire e gestire in forma democratica e comunitaria ogni tipo di bene comune, materiale e immateriale;
- il diritto a vivere in alloggi dignitosi, proporzionati al numero dei componenti familiari. Negli scopi, inoltre, rientrano:
- le attività di ricerca, di informazione, divulgazione e promozione culturale, di integrazione e promozione sociale per la tutela di associati e terzi;
- la promozione dell'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza, di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche siano in condizioni di marginalità sociale.

A.Ba.Co. Sicilia può promuovere e realizzare direttamente o in collaborazione con strutture pubbliche e/o private italiane, europee ed internazionali, Fondi per la tutela individuale e collettiva dei consumatori per l'attuazione dei propri scopi sociali.

Art.2

Obiettivi

L'Associazione s'ispira ai principi della sussidiarietà, della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e della responsabilità e opera in conformità agli indirizzi di politica socio-consumeristica adottati da A.Ba.Co. Federale e dalle relative deliberazioni dei suoi Organi Associativi Federali nonché ai principi contenuti nei trattati istitutivi

dell'Unione Europea, nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e nella normativa comunitaria derivata. Nel perseguire gli scopi associativi, ed in linea con quelli di A.Ba.Co. Federale, A.Ba.Co. Sicilia si propone i seguenti obiettivi:

- promuovere una cultura associativa fra consumatori, utenti e risparmiatori che li ponga come interlocutori organizzati delle istituzioni, delle altre forze sociali, dei produttori e degli erogatori di beni e servizi; • favorire la partecipazione democratica degli associati, attraverso momenti di studio, informazione, confronto, dibattito, sia all'interno sia all'esterno dell'associazione;
- coinvolgere gli associati nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti e delle iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti;
- promuovere una cultura conciliativa per la risoluzione delle controversie;
- promuovere la bilateralità e la pariteticità con soggetti pubblici e privati, in una logica di tutela del consumatore, del risparmiatore e dell'utente attraverso la sussidiarietà, la concertazione, la solidarietà e la mutualità;
- promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e dei servizi anche attraverso la pubblicazione di riviste, agenzie d'informazione, guide informative e altresì attraverso ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni e corsi di formazione, in proprio o per conto o in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
- tutelare gli interessi economici e giuridici individuali, diffusi e collettivi dei consumatori dei risparmiatori e degli utenti, ricorrendo agli strumenti dell'azione collettiva, della costituzione di parte civile nel processo penale, della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale; • promuovere il valore sociale dei servizi pubblici e privati;
- rappresentare gli interessi dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti nei rispettivi organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- rivendicare una politica del consumo che divenga parte integrante della politica economica nazionale ed europea;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori; • contrattare con enti, associazioni, imprese, istituzioni pubbliche e private;
- promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento;
- promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo eco-compatibile; • promuovere osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe;
- promuovere i gruppi d'acquisto collettivo;
- stipulare accordi e convenzioni;
- promuovere la mobilitazione dei consumatori;
- prevenire il fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento;
- promuovere i diritti dei consumatori con attenzione alla comunità lgbtqia+;
- promuovere una informazione consapevole agli utenti del web;
- promuovere il rispetto del benessere animale;
- promuovere l'alfabetizzazione e la difesa dei diritti delle comunità migranti.

Art. 3

Competenza territoriale ed eventuali articolazioni locali

L'Associazione opera prevalentemente attraverso l'impegno volontario di soci e di terzi ed ha competenza sull'intero territorio regionale.

L'associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS, e i soggetti che la rappresentano, sono responsabili in proprio per le obbligazioni da essi assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere associate dell'Associazione Federale, neppure chiedere di esserne sollevate dalla stessa.

Il Presidente dell'associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS è il rappresentante legale e processuale

per ogni controversia avente ad oggetto problematiche o fattispecie riguardanti i propri ambiti di competenza politico-consumeristica ed amministrativa.

L'associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS, per il territorio di competenza, è titolare delle decisioni nell'ambito degli indirizzi fissati dall'Associazione Federale ai quali aderisce.

E' data all'Associazione A.Ba.Co. Federale, nei casi previsti, e secondo le regole del suo ben noto Statuto, la facoltà di sciogliere gli organi statutari nominandone il Commissario che tutti li sostituirà rimanendo in carica fino alla successiva Assemblea dell'Associazione Federata che il Commissario dovrà convocare, con le modalità di statuto, entro 150 giorni dal Commissariamento, per la ricostituzione elettiva degli organi sociali, che dureranno in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea Nazionale Federale per il rinnovo delle cariche sociali.

Art.4

Associati

Sono soci dell'associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS tutte le persone fisiche ed i soggetti, individuati dalle normative di leggi consumeristiche, che, condividendo principi fondativi, scopi e obiettivi dell'associazione, ne rispettano lo Statuto ed il Regolamento Federale e sono in regola con il pagamento della quota associativa come disciplinata dal Regolamento Federale.

Le quote ed i contributi associativi sono personali ed intrasmissibili.

La partecipazione alla vita democratica interna, che ispira e permea il presente Statuto, si realizza con l'adesione individuale.

Ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto di:

- essere informato delle linee di politica consumeristica e sociale deliberate dall'Associazione e normalmente diffuse;
- fruire dei servizi forniti dall'Associazione;
- partecipare alle iniziative associative deliberate ed attuate dall'associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS, ispirate ai medesimi scopi, finalità ed obiettivi dell'Associazione Federale ;
- esercitare il diritto di voto nelle Assemblee del territorio di appartenenza e di essere eletto a costituire i relativi Organi associativi nonché essere "delegato" a partecipare alla Assemblee di livello territoriale superiore, ove esistenti, e nazionale, secondo Regolamento Federale.

Si aderisce all'Associazione presentando domanda d'iscrizione, dichiarando di essere a conoscenza degli scopi sociali dell'Associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS e quindi dell'Associazione A.Ba.Co. Federale , accettandone le regole degli Statuti e versando le quote contributive sociali stabilite dagli Organi sociali nel Regolamento Federale.

L'iscrizione è testimoniata dalla annotazione sul libro dei soci.

Art.5

Perdita di qualità di associato

Gli associati cessano di far parte dell'associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS per decesso, recesso, espulsione o scioglimento dell'associazione.

L'associato non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata.

L'associato, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere espulso quando:

- non osserva le disposizioni statutarie, i regolamenti e/o le deliberazioni prese dagli organi associativi, anche Federali;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare gli interessi di A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS e/o A.Ba.Co. Federale e/o la relativa immagine a qualsiasi livello territoriale oppure manchi di comunicare all'associazione le iniziative territorialmente rilevanti o non condivida con l'associazione anche federale la partecipazione ad eventi pubblici con la presenza di altre associazioni;
- eserciti direttamente o indirettamente attività in danno, in contrasto o in concorrenza con

A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS e/o A.Ba.Co. Federale o comunque entri a far parte, in un qualunque modo anche indiretto, di altre organizzazioni consumeristiche.

Non è compatibile con la qualità di rappresentante legale:

- aver subito una qualsiasi condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'Associazione;
- rivestire la qualifica di imprenditore o di amministratore di impresa di produzione beni e servizi in qualsiasi forma costituite, per lo stesso settori in cui opera l'Associazione.

Art.6

Organi associativi

Sono organi dell'Associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Tesoriere;
- Collegio dei Sindaci ove deliberata la sua istituzione;
- Collegio dei Probiviri.

In ogni caso tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art.7

Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è il massimo organo deliberante della Associazione Regionale.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo Regionale su delibera di quest'ultimo per deliberare sull'ordine del giorno indicato nella convocazione.

Essa si riunisce, sia in prima che in seconda convocazione, di norma, in sessione ordinaria ogni anno per l'approvazione del bilancio nonché le modifiche e gli adeguamenti dello Statuto, nonché in sessione straordinaria ogni 4 anni per il rinnovo delle cariche sociali e le altre deliberazioni ad essa demandate, salvo, quando ricorrano condizioni di particolare urgenza, convocazione ulteriormente straordinaria infraquadriennale che può essere richiesta:

- dal Consiglio Direttivo Regionale a maggioranza dei due terzi dei propri componenti;
- da almeno un terzo degli associati di A.Ba.Co Regionale.

Le richieste di convocazione straordinaria infraquadriennale avanzate dagli associati devono essere motivate per iscritto, e la convocazione dovrà avvenire non oltre il sessantesimo giorno successivo alla ricezione, salvo il rigetto motivato. Il rigetto motivato sarà assunto e comunicato al richiedente entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta. Avverso il rigetto si potrà ricorrere entro 5 giorni dalla sua comunicazione al Collegio dei Probiviri che deciderà nei 10 giorni successivi.

Partecipano all'Assemblea Regionale con pienezza di funzioni tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa, nonché i nuovi soci che siano iscritti sul libro soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Nell'Assemblea potrà essere espresso un solo voto per ogni associato avente diritto al voto. Una singola persona, qualora risulti socia di più Associazioni Regionali a loro volta Federate ad A.Ba. Co. Federale, potrà esprimere un solo voto in una sola Associazione Regionale con prevalenza del singolo voto espresso per primo con esclusione di tutti gli altri eventualmente espressi. Anche ai fini della presenza avrà valore solo quella che ha espresso il singolo voto

valido.

L'Assemblea in sessione ordinaria annuale, cui si potrà partecipare da remoto con strumentazione digitale, approva il bilancio e le eventuali modifiche dello Statuto.

L'Assemblea in sessione straordinaria quadriennale:

- a) delibera l'eventuale istituzione del Collegio dei Sindaci;
- b) elegge, ogni quattro anni, a scrutinio segreto se lo richiede la maggioranza dei votanti presenti:
 - i componenti del Consiglio Direttivo Regionale che al proprio interno elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere Regionali;
 - i componenti del Collegio dei Sindaci, eventualmente istituito;
 - i componenti del Collegio dei Probiviri.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento Federale proposte dal Consiglio Direttivo Federale.

Le decisioni dell'Assemblea Federale Nazionale sono prese:

- a) in prima convocazione con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti;
- b) in seconda convocazione con la maggioranza semplice del 50% più uno dei votanti ad eccezione delle delibere per le quali si prevede espressamente la maggioranza qualificata.

Art. 8

Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'associazione, resta in carica tra un'Assemblea Regionale e l'altra. E' formato dai componenti eletti democraticamente dall'Assemblea Regionale e dura in carica quattro anni.

Il numero complessivo dei suoi componenti può essere tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri

Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività associativa.

Elegge al suo interno il Presidente, che poi ne dirigerà i lavori, e un Tesoriere. Su proposta del Presidente formula il programma annuale dell'Associazione regionale.

Nel caso in cui vengano meno alcuni dei suoi componenti esso verrà reintegrato con urgenza secondo e nei limiti delle previsioni del comma successivo. In mancanza dovrà essere nuovamente convocata l'Assemblea Regionale, salvo che la mancata reintegrazione si verifichi negli ultimi sei mesi di durata del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% dei componenti l'organismo stesso, individuati tra gli associati.

Art. 9

Compiti del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Consiglio Direttivo:

- predispone e approva i trattamenti economici e normativi del personale dipendente e dei collaboratori in relazione alle direttive economico-organizzative di A.Ba.Co. Federale;
- predispone i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, di competenza Regionale e le relative Relazioni sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea Regionale annuale per l'approvazione;
- indice l'Assemblea Regionale, alla cui convocazione provvederà il suo Presidente, indicando il tempo in cui sarà tenuta e quello delle eventuali Assemblee Provinciali;
- delibera il deferimento degli associati al Collegio dei Probiviri secondo le previsioni del successivo articolo 13 ed eventualmente secondo l'articolo 16 dello Statuto;
- provvede alla ricostituzione del "plenum" del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Sindaci in

caso di impedimento definitivo in sostituzione dei membri dei rispettivi organi.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni volta che ne ritenga la utilità e la necessità, dal Presidente con raccomandata a mano o posta elettronica o altro strumento digitale con avviso consegnato ai membri almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

L'atto di convocazione specificherà che sono consentite modalità di partecipazione anche da remoto con strumentazione digitale, ed il Consiglio stesso si doterà stabilmente della attrezzatura tecnica utile e necessaria a realizzare detta partecipazione.

In casi di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato anche con un preavviso di un solo giorno.

Ad opera dei 2/3 dei Componenti del Consiglio potrà essere avanzata richiesta, rivolta al Presidente del Consiglio Direttivo con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, la convocazione di una seduta straordinaria.

In questo caso il Presidente convoca la riunione senza indugio, entro non più di 8 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni seduta del Consiglio Direttivo è valida quando si ha la presenza del 50% più uno dei componenti dello stesso.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza semplice, ad eccezione, di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Art.10

Presidente Regionale

Il Presidente di A.Ba.Co. Regionale ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione Regionale, e presiede i lavori del suo Consiglio Direttivo.

Oltre ai compiti e alle funzioni previste dal Regolamento Federale, il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, delle pubbliche autorità Regionali e degli organi giurisdizionali territoriali, assume tutte le decisioni e gli atti necessari al normale funzionamento dell'Associazione regionale, attua le decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo regionale, dal Collegio dei Probiviri regionale.

In caso di temporanea assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri a lui conferiti saranno esercitati da un membro del Consiglio Direttivo scelto dal Presidente stesso.

Art.11

Decadenza del Presidente

Il Presidente decade dalle sue funzioni, anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato, a seguito di motivata sfiducia espressa dal Consiglio Direttivo.

La proposta di deliberare la sfiducia del Presidente deve essere presentata da almeno 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, e deve indicare il nominativo del Consigliere che provvederà alla convocazione della relativa adunanza.

La delibera sulla proposta va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Direttivo, da effettuarsi entro 20 giorni da quella in cui è pervenuta/protocollata la richiesta, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio direttivo.

Con la Convocazione dell'Assemblea Regionale decadono dalle funzioni tutti coloro che ricoprono cariche sociali restando autorizzati solamente all'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 12

Collegio dei Sindaci

Potrà essere costituito il Collegio dei Sindaci, il quale provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e del relativo Regolamento Federale.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza.

Il Collegio dura in carica quattro anni tra un'Assemblea Regionale e l'altra.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, che abbiano competenze nelle materie oggetto dell'incarico.

Essi non sono revocabili nel corso del mandato quadriennale.

Art. 13

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Dura in carica quattro anni, nel tempo tra un'Assemblea Regionale e l'altra.

L'attività del Collegio dei Probiviri è improntata ai principi di autonomia e indipendenza.

E' composto da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti; eletti tra gli associati dall'Assemblea Regionale e non sono revocabili nell'arco del mandato quadriennale.

I supplenti diverranno effettivi nel caso di impedimento di uno degli effettivi, secondo l'anzianità anagrafica in caso di parità degli altri requisiti.

Ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi aventi ad oggetto ipotesi di violazioni dello Statuto e del Regolamento Federale, sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci in materia associativa, e tra soci e organismi associativi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dall'evento in contestazione.

Le modalità e i termini procedurali e di funzionamento del Collegio sono desunti dallo Statuto di A.Ba.Co. Federale compatibilmente con le eventuali diversità operative e di livello territoriale.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche Regionali;
- la sospensione dalla carica Regionale ovvero dalla qualità di socio per un tempo da 3 a 12 mesi con destituzione da eventuali cariche. Per questa sospensione è richiesto l'intervento adesivo di A.Ba.Co. Federale, che dovrà essere sollecitato ad opera del Collegio prima di comminare la sanzione, con richiesta di risposta urgente entro 10 giorni.
- la proposta ad A.Ba.Co. Federale di espulsione, la sanzione verrà adottata e comunicata da A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS

Per la riapertura del procedimento disciplinare, per il ripristino nelle cariche, per la sospensione a seguito di procedimento penale si richiama quanto previsto nell'art. 16 dello Statuto di A.Ba.Co. Federale.

Quando le Presidenze regionali/territoriali, nell'ambito della specifica competenza siano a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri, informando il Consiglio Direttivo che ne darà notizia al Collegio dei Probiviri Federale.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 14

Il Commissariamento delle Associazioni regionali

Nel caso si verifichino anche una sola delle ipotesi previste dall'art.17 dello Statuto di A.Ba.Co. Federale è riconosciuta all'Associazione Federale la facoltà, con le norme, i tempi, i termini e gli effetti di cui allo Statuto Federale, di disporre lo scioglimento di tutti gli Organi della Associazione Regionale e la nomina di un Commissario che assume tutte facoltà Statutarie in loro sostituzione, con i limiti ed i tempi di cui allo Statuto Federale.

Art. 15

Commissario ad acta

Nei casi e con le medesime procedure di cui all'art. 18 dello Statuto Federale è riconosciuto al Consiglio Direttivo Federale la facoltà di nominare un Commissario "ad acta" per lo svolgimento temporaneo di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere immediatamente al Commissariamento ed allo scioglimento degli Organi dell'Associazione Regionale.

Esaurito il compito del Commissario *ad acta*, comunicato dal Consiglio Direttivo Federale, gli Organi dell'Associazione, riprenderanno immediatamente la titolarità di tutte le funzioni specifiche attribuite al Commissario stesso col provvedimento di nomina.

Art. 16

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative.

E' altresì composto dagli altri tipi di contributi degli associati stessi, da lasciti, donazioni, beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è divenuta proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui abbia diritto.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS si avvale:

- dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche ed organismi privati;
- dei proventi ricavati da sottoscrizioni, eredità legati, o atti di liberalità;
- di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

L'Associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS ha l'obbligo di redigere ed approvare un rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle uscite.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso e comunque uscita dall'Associazione, quote o contributi di alcun genere, anche sotto forma di restituzione di somme per qualsiasi titolo in precedenza versate.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Art. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il Consiglio Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione A.Ba.Co. Sicilia APS-ETS, può proporre lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, nei modi stabiliti dalla stessa Assemblea in ottemperanza alle norme vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea o dall'organo competente, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

Modifiche statutarie

Il presente Statuto, e sue modificazioni, saranno inviate all'Associazione A.Ba.Co. Federale per ottenerne l'adesione.

Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea Regionale con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, e subito dopo sarà nuovamente inviato alla medesima Associazione Federale per la conferma dell'adesione.

Ove a seguito delle modifiche statutarie venisse meno l'"adesione" da parte di A.Ba.Co. Federale, l'associazione non potrà più avere la denominazione di A.Ba.Co.

In caso di obblighi di legge o di regolamenti esitati dalle Istituzioni Pubbliche competenti, il Consiglio Direttivo li recepisce alla prima seduta utile.

Art. 19

Regolamento

L'Associazione approverà il Regolamento Federale uniformandosi a quello deliberato dall'associazione A.Ba.Co. Federale, necessario allo svolgimento della vita associativa.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo.

Ove non approvato lo specifico regolamento si applicherà il Regolamento di A.Ba.Co. Federale.

Art. 20

Disposizioni Generali

Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di A.Ba.Co. Federale, nonché di legge vigenti in materia.

Eventuali norme in contrasto con lo Statuto di A.Ba.Co. Federale verranno automaticamente sostituite.

Art. 21

Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.